



ORDINANZA MUNICIPALE PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE alimentati con olio o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW, legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW (del 21 ottobre 2024)

Il Municipio di Melide, richiamati:

- ▶ la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- ▶ la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) dell'11 aprile 1889;
- ▶ l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985;
- ▶ la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- ▶ il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- ▶ il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- ▶ la Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- ▶ la Legge sulla protezione antincendio (LPA) del 14 dicembre 2022;
- ▶ il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 15 marzo 2023;
- ▶ il Regolamento sulla protezione antincendio (RPA) del 6 dicembre 2023;
- ▶ le Direttive per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio, gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e gli impianti a legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW (DirCC);
- ▶ la Direttiva antincendio – Impianti termotecnici (DA 24-15) edita dall'AICAA (VKF);
- ▶ gli articoli 116 cpv. 1 e 192 Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- ▶ l'articolo 28 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;

ordina:

Principio

Art. 1

¹Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio, gas e legna (art. 13 OIAt).

²La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW e legna ≤ 70 kW esistenti sul territorio comunale in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.

³Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio di causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni, l'ammontare della tassa è definita nell'art. 13 del Tariffario per le prestazioni in materia ambientale.



**Ciclo dei controlli
e avviso di
controllo**

⁴I controlli di impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW, motori stazionari e legna ≤ 70 kW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS.

Art. 2

¹I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone, essi comprendono due stagioni di riscaldamento (a partire dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre di 2 anni successivi) e quindi non corrispondono a due anni civili.

Il loro rispetto deve essere ossequiato da parte di tutti gli enti, sia pubblici che privati.

²Nel corso di ogni ciclo di misura tutti gli impianti soggetti a controllo periodico devono essere misurati, con questo sistema operativo la scadenza tra i controlli ufficiali è mediamente di 2 anni, ma sono possibili abbreviazioni o prolungamenti delle scadenze tra un ciclo e l'altro.

Non tutti gli impianti hanno la periodicità di misura ogni 2 anni, ma a seconda del tipo di impianto l'OIAAt o il diritto cantonale prevedono anche dei termini di controllo ogni 4 anni, rispettivamente ogni 6: i punti che seguono ne dettagliano l'applicazione.

³Per tutti gli impianti che funzionano più di 100 ore l'anno (allegato 3 OIAAt) alimentati a olio, i motori stazionari e gli impianti industriali (categoria 5), rispettivamente gli impianti a gas che non ricadono nella casistica di cui al cpv. 4, come pure per tutti gli impianti d'emergenza di cui al cpv. 5 che funzionano più di 50 ore l'anno (allegato 2 OIAAt), il ciclo di misura avviene ogni 2 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 1 anno fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 2 stagioni di riscaldamento.

⁴Per gli impianti domestici a gas che funzionano più di 100 ore l'anno e rispettano tutti i valori limite, quelli alimentati a olio che dall'esito della misurazione sono considerati "Eco-impianti" (art. 6 cpv. 2 DirCC) e gli impianti a legna (categoria 6) il ciclo di misura avviene ogni 4 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 3 anni fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 4 stagioni di riscaldamento.

⁵Per gli impianti d'emergenza che funzionano meno di 50 ore l'anno, segnatamente i gruppi elettrogeni diesel, il ciclo di misura avviene ogni 6 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 4 anni, fermo restando che l'impianto sarà controllato mediamente 1 volta ogni 6 stagioni di riscaldamento.

⁶Le prime misurazioni, i controlli su reclamo e i controlli supplementari sono indipendenti dalla misurazione periodica: per la 1° misurazione (collaudo) vale quanto stabilito dall'art. 13 cpv. 2 OIAAt, i controlli su reclamo vengono effettuati su segnalazione



di terzi e il costo è a carico della parte soccombente; i controlli supplementari si effettuano quando l'impianto viene contestato o non rispetta il termine di risanamento imposto.

Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su disposizione delle autorità competenti (Comuni e Cantone) senza costi a carico del proprietario.

⁷I proprietari o i detentori degli impianti, riceveranno l'avviso di controllo direttamente dal controllore ufficiale designato dal Municipio.

Obblighi del proprietario

Art. 3

¹Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).

²Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti di combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi. La periodicità degli interventi è disciplinata dall'Allegato 1 e 2 del Regolamento sulla protezione antincendio (RPA).

³Il proprietario dell'impianto deve in particolare:

- a. Art. 46 LPAmb – Obbligo d'informare il controllore incaricato
"¹Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini"
- b. Art. 14 OIAt – Permettere l'esecuzione delle misurazioni
"³Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni dell'autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili"
- c. Art. 6 cpv. 2 ROIAt – Annunciare gli impianti
"b) Notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti"

Controllore incaricato

Art. 4

¹Il controllore ufficiale designato dal Comune per questi controlli viene deciso dal Municipio tramite una regolare procedura LCPubb giusta l'art. 11 cpv. 1 DirCC, la delibera o il rinnovo viene pubblicato sull'albo comunale e sul sito del Comune.

²Il controllore valuta globalmente lo stato degli impianti, dei suoi aggregati e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAt secondo la lista di controllo MT2 "Esecuzione dei controlli ufficiali" edita dalla Commissione per il controllo della qualità (QSK-FK), attendendosi diligentemente alla DirCC.

Lui stesso decide i provvedimenti necessari tramite la stesura di un



rapporto che descrive l'esito del controllo, informandone il proprietario o gestore dell'impianto.

³Privacy e neutralità: il controllore incaricato non può svolgere sul territorio giurisdizionale a lui assegnato altre attività commerciali direttamente o tramite ditte a lui riconducibili con attività affini (vendita, installazione o manutenzione di impianti) che causerebbero conflitti d'interesse. Esso garantisce la privacy e non può subappaltare a terzi l'incarico.

**Doveri e compiti
del controllore
incaricato**

Art. 5

¹Al controllore incaricato competono: l'apparecchio di misura (Messgeräte o Computer di misura) dei gas combustibili come da cifre 2.1 e 2.3 delle *Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio extra-leggero, gas o legna* (RMis) edizione 2018.

²A lui incombono l'esecuzione tecnica e quella amministrativa compreso il piano di lavoro, l'invio degli avvisi di controllo ai proprietari, i controlli stessi e ogni altra occorrenza prevista nel rispetto delle direttive cantonali.

³È tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.

⁴Trasmette mensilmente la situazione relativa ai controlli effettuati, perlomeno durante il periodo di controllo nel Comune, dei dati tramite l'applicativo ConComDat alla SPAAS e all'Ufficio comunale preposto se richiesto.

⁵Trasmette inoltre i dati relativi alla fatturazione tramite l'applicativo ConComDat all'Amministrazione comunale su indicazioni della stessa, la quale sarà curata dai servizi comunali che a loro volta ritorneranno al controllore il file da riprendere nel ConComDat per aggiornare la situazione del fatturato.

**Categorie
tariffarie di
impianti**

Art. 6

Gli impianti di combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Categoria 1 – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio o gas
 - ▶ bruciatore a evaporazione (stufa a nafta)
 - ▶ bruciatore a gas atmosferico
 - ▶ bruciatore a gas ad aria soffiata
 - ▶ bruciatore a olio ad aria soffiata
 - b) Categoria 2 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio o gas
 - ▶ bruciatore a gas atmosferico
 - ▶ bruciatore a gas aria soffiata
-
-
-



MELIDE

- ▶ bruciatore a olio ad aria soffiata
- c) Categoria 3 – Impianti a 2 stadi di potenza, o con potenza modulante e 2 combustibili
 - ▶ bruciatore a olio o gas a 2 stadi
 - ▶ bruciatore a olio o gas modulante
- d) Categoria 4 – Motori stazionari
 - ▶ impianti ibridi e di cogenerazione a gas
 - ▶ gruppi elettrogeni e compressori diesel
- e) Categoria 5 – Impianti art. 5 lett. c) + f) DirCC
 - ▶ impianti in vena d'aria
 - ▶ impianti radianti e impianti speciali
- f) Categoria 6 – Impianti a legna $\leq 70\text{kW}$
 - ▶ impianti alimentati a pellet / cippato / legna, carica automatica con circuito idraulico
 - ▶ impianti alimentati a legna / mattonelle / carbone, carica manuale con circuito idraulico
 - ▶ forni pane / pizza a legna / pellet a uso professionale (forni industriali)
 - ▶ stufe ad accumulazione e gli impianti costruiti sul posto (impianti individuali)

Tasse per il controllo periodico

Art. 7

¹Le tasse per la prima misurazione e il controllo periodico, comprensive della tassa cantonale e amministrativa, sono definite come segue:

a) Impianti di categoria 1	CHF 100.-
b) Impianti di categoria 2	CHF 125.-
c) Impianti di categoria 3	CHF 175.-
d) Impianti di categoria 4	CHF 125.-
e) Impianti di categoria 5	CHF 125.-
f) Impianti di categoria 6	CHF 290.-

²Le tasse per condizioni particolari sono definite come segue:

- a) A partire dal 2° spostamento appuntamento, supplemento CHF 22.-
- b) Multa per appuntamenti mancati CHF 55.-

Tasse per altri controlli

Art. 8

¹In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 7 di cui sopra, come meglio descritto all'art. 10 cpv. 4 DirCC.

²Gli impianti risultati non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30



MELIDE

giorni. Sulla base dell'attendibilità di quanto dichiarato, il controllore decide se effettuare un controllo supplementare o se accettare la misura di regolazione.

→ Tassa per la registrazione nel ConComDat – CHF 28.-

³Richiamo e registrazione certificato comprovante la pulizia dello spazzacamino (RPA)

→ Tassa per la registrazione del rapporto spazzacamino unica – CHF 28.-

⁴Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un sollecito di regolazione.

→ Tassa unica di sollecito – CHF 56.-

⁵Per gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o le rispettive condizioni di esercizio (art. 4 cpv. 2), il controllore o il Municipio ordina i provvedimenti necessari e dopo 30-60 giorni provvede con una verifica per constatarne la conformità.

→ Tassa unica per il controllo di verifica – CHF 66.- (Tassa cantonale compresa)

⁶Per gli impianti che funzionano meno di 100 ore l'anno e muniti di contatore non manipolabile, vengono periodicamente registrate le ore di funzionamento trasmesse su richiesta del controllore incaricato.

→ Tassa per la registrazione delle ore di funzionamento nel ConComDat – CHF 22.-

Tasse per prestazioni particolari

Art. 9

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 DirCC. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legge in materia, saranno prelevate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):

▶ Diffida per la mancata regolazione	CHF	100.-
▶ Diffida per il mancato risanamento	CHF	200.-
▶ Ordine di messa fuori esercizio forzata	CHF	200.-
▶ Messa fuori esercizio forzata (MFEF)	CHF	350.-
▶ Mancata presenza durante la MFEF	CHF	150.-
▶ Altre prestazioni (tariffa oraria a regia)	CHF	110.-
▶ Solleciti scritti in forma raccomandata	CHF	22.-
▶ Mancata notifica nuovo impianto	CHF	150.-

Debitore

Art. 10

¹Le tasse sono dovute dal proprietario o dall'usufruttuario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto.

²Le fatture sono emesse dalla Cancelleria comunale, contro le quali



MELIDE

è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 30 giorni.

³Le fatture cresciute in giudicato costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.

⁴Errori di calcolo e di scrittura possono essere rettificati in ogni tempo.

**Disposizioni
abrogative**

Art. 11

È abrogata l'Ordinanza municipale concernente il controllo degli impianti a combustione del 24.6.2019.

Norme finali


Art. 12

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni ed entra in vigore dopo la crescita in giudicato della stessa.

Per il Municipio:

Il Sindaco
Emiliano Delmenico

Il Segretario
Alfio Vananti



Adottata con risoluzione municipale n° 789 del 21.10.2024
Pubblicata dal 22.10.2024 al 21.11.2024
